

PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 270/10[^]

3[^] COMM. CONSILIARE

2[^] COMM. CONSILIARE

S.r.o.
11.08.17
M

Consiglio Regionale della Calabria

X Legislatura

“La posizione economica equivalente delle famiglie e l’istituzione del fattore famiglia”

Proposta di Legge Regionale

Presentata dall’On. Mario Magno

Consiglio Regionale della Calabria

PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 35895 del 14/08/2017

Classificazione 02.05

RELAZIONE DESCRITTIVA

La famiglia assume una valenza determinante nel tessuto sociale del nostro Paese, in quanto rappresenta oltre che fondamentale centro educativo anche motore dello sviluppo economico e culturale dell'Italia intera. Proprio per la sua fondamentale incidenza sul territorio, la famiglia non è tutelata nella maniera adeguata dal sistema politico nonostante la protezione ad essa accordata dalle norme costituzionali. La principale formazione sociale intermedia è, infatti, considerata dalla Carta principale dello Stato Italiano senza alcun dubbio la famiglia, i cui diritti, come quelli dell'uomo, sono inviolabili e intangibili. Le difficoltà che incontrano oggi le famiglie emergono maggiormente in quelle regioni, come la Calabria, dove gli indici di povertà sono in aumento, come peraltro risulta dagli ultimi dati Istat. Bisogna andare incontro alla esigenze delle famiglie maggiormente numerose, ai figli, alle persone anziane ed assicurare il diritto alla salute e le cure necessarie ai componenti il nucleo familiare quando ciò sia richiesto. In una parola, occorre restituire alle famiglie la possibilità di autodeterminarsi nel compiere le scelte più opportune che vadano nella direzione di tutelare gli interessi della famiglia e soddisfare quanto sancito dall'articolo 31 della Costituzione: *"La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo"*. Per realizzare tali condizioni è, innanzitutto, necessario che le famiglie vengano messe nelle condizioni di usufruire di una situazione economica dignitosa. In Calabria tale esigenza si avverte in tutta la sua drammaticità e gravità con particolare riguardo alle famiglie numerose, a quelle che registrano la presenza di componenti con disabilità o comunque non autosufficienti. Da qui nasce l'esigenza di una proposta di legge che dia soprattutto a queste ultime famiglie la possibilità di recuperare quella libertà, ormai perduta, nel compiere le scelte opportune e soddisfare, soprattutto, le legittime esigenze di prima necessità.

Al primo comma dell'articolo 1 della proposta di legge in oggetto si introduce e si disciplina il fattore famiglia calabrese quale strumento per misurare la condizione economica che permette alle famiglie beneficiarie di accedere alle relative prestazioni erogate dalla Regione Calabria. Al secondo comma dello stesso articolo si determina l'introduzione di un rilevatore capace di registrare la situazione reddituale di ogni famiglia. Nel terzo comma dell'articolo 1 si stabilisce che la predisposizione dei requisiti attuativi del fattore famiglia sono stabiliti, ed eventualmente modificati, con scadenza triennale con delibera della Giunta regionale. Nell'articolo 2 sono stabiliti i criteri di valutazione del fattore famiglia, i requisiti che lo stesso deve possedere ed anche i motivi di esclusione dalle

agevolazioni. L'articolo 3 disciplina l'istituzione di un Osservatorio per l'attuazione del fattore famiglia, la valutazione dei requisiti e l'ammissibilità dei beneficiari. L'Osservatorio effettua un controllo sugli effetti del fattore famiglia in virtù dell'efficienza dei servizi erogati e, successivamente, elabora ogni anno una relazione da trasmettere alle commissioni consiliari competenti. L'articolo 4, infine, spiega le modalità di attuazione del fattore famiglia e impegna il Consiglio regionale a dare attuazione alla presente proposta di legge a verificare che i risultati raggiunti siano in linea con quelli attesi.

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA

Il progetto di legge in esame introduce un indicatore della situazione reddituale, il fattore famiglia Calabrese, come strumento per la determinazione dell'accesso alle prestazioni erogate dalla Regione Calabria, nonché alle prestazioni erogate dai Comuni per interventi e finanziamenti della Regione stessa in favore della popolazione, che tenga conto del numero dei componenti del nucleo familiare, della presenza di componenti familiari con disabilità o comunque non autosufficienti, di persone anziane a carico e di donne in stato di gravidanza e della situazione reddituale e patrimoniale delle famiglie. Il fattore famiglia trova applicazione nel garantire le prestazioni sociosanitarie, il sostegno all'abitazione principale e gli incentivi nei servizi di trasporto. L'obiettivo del presente progetto di legge è quello di tutelare la dignità e garantire il sostegno delle famiglie bisognose e, così, ripristinare il loro decisivo ruolo nel contesto sociale, economico e culturale della nostra regione. L'articolo 5 della proposta di legge prevede che siano destinate alla sperimentazione del "Fattore Famiglia Calabrese" Euro 218.750,00 per il 2017, risorse che sono già destinate a bilancio alla missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" programma 1210 "Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)" titolo 1 "Spese correnti" dello stato di previsione delle spese di bilancio regionali 2017-2019. Per quanto riguarda gli oneri finanziari derivanti dall'introduzione del fattore famiglia in Calabria questi ammontano annualmente a Euro 375.000,00. La stima è stata fatta sulla base del confronto con altre regioni d'Italia e in rapporto al numero di abitanti.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Tab. 1- Oneri finanziari:

| Articolo | Descrizione spese | Tipologia | Carattere temporale | Importo |
|----------|---|-----------|---------------------|-----------------|
| | | I o C | A o P | |
| 1 | Nessun onere finanziario in quanto reca la definizione del Fattore famiglia | ----- | ----- | ----- |
| 2 | Applicazione Fattore famiglia | C | P | Euro 375.000,00 |
| 3 | Nessun onere finanziario in quanto individua i principi a cui la giunta si deve attenere per la determinazione dei criteri e delle modalità attuative | ----- | ----- | ----- |
| 4 | Nessun onere finanziario in quanto la partecipazione dell'Osservatorio è gratuita | ----- | ----- | ----- |
| | TOTALE DELL'INVESTIMENTO | | | Euro 375.000,00 |

Tab. 2 Copertura finanziaria:

| Missione/Programma/titolo | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 | Totale |
|---------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------------|
| 12/1210/1 | Euro 218.750,00 | ----- | ----- | Euro 218.750,00 |
| Totale | Euro 218.750,00 | ----- | ----- | ----- |

TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE

- Indicatore del fattore famiglia -

Art 1 (Finalità)

1. In coerenza con quanto stabilito all'interno della Carta Costituzionale e dalla normativa statale in materia di indicatore della situazione economica equivalente si introduce e si disciplina il fattore famiglia calabrese quale strumento per misurare la condizione economica che permette alle famiglie beneficiarie di accedere alle relative prestazioni erogate dalla Regione Calabria e, di conseguenza, anche di quelle erogate dai Comuni in conseguenza delle erogazioni regionali.
2. Con la presente legge si intende introdurre un rilevatore capace di registrare la situazione reddituale di ogni famiglia in piena aderenza delle prestazioni aventi ad oggetto i diritti civili e sociali in virtù del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013 n. 159.
Si investe sulle qualità delle condizioni sopra richiamate anche attraverso l'integrazione di ulteriori indicatori e/o quozienti di premialità con lo scopo di facilitare la procedura di accesso e beneficio di tali prestazioni.
3. La predisposizione dei requisiti attuativi del fattore famiglia sono stabiliti, ed eventualmente modificati, con scadenza triennale mediante delibera della Giunta regionale (previa valutazione della commissione competente).

Art. 2 (Criteri di valutazione del fattore famiglia)

1. L' applicazione di cui sopra deve essere valutata tenuto conto del contesto sociale che comprende prestazioni sociosanitarie, sostegno all'abitazione principale, incentivi nei servizi di trasporto.
2. Nello specifico il fattore famiglia deve contenere i seguenti requisiti:
 - Calcolo del patrimonio mobiliare e immobiliare delle famiglie interessate considerando il numero dei componenti del nucleo familiare;
 - Integrazione di ulteriori agevolazioni, a parità di condizioni, in presenza di componenti familiari con disabilità o comunque non autosufficienti;
 - Definizione della situazione reddituale e patrimoniale, anche in riferimento a proprietà estere, in relazione al numero dei componenti familiari, all'età della prole, allo stato di famiglia, agevolando quella monogenitoriale, allo stato di separazione tra coniugi in considerazione del mantenimento stabilito con provvedimento dell'autorità giudiziaria competente;
 - Priorità a nuclei familiari con mutui destinati alla compravendita di abitazione principale, con persone anziane a carico, con persone a carico non autosufficienti, con donne in stato accertato di gravidanza.
3. Si ritengono esclusi dalle agevolazioni sopra richiamate coloro che hanno occupato abusivamente negli ultimi cinque anni immobili pubblici o privati e/o che non risulta abbiano provveduto agli obblighi scolastici nei confronti dei minori.

Art. 3 (Istituzione Osservatorio per applicazione del fattore famiglia calabrese)

Si necessita dell'istituzione di un Osservatorio per l'attuazione del fattore famiglia, la valutazione dei requisiti e, di conseguenza, l'ammissibilità dei beneficiari.

1. L'Osservatorio si costituisce di membri scelti tra consiglieri regionali, di maggioranza e minoranza individuati dallo stesso consiglio regionale, rappresentanti delle associazioni più rappresentative che risultano regolarmente iscritte nel Registro regionale delle associazioni di solidarietà familiare, un esponente sindacale proveniente da organizzazione maggiormente rappresentativa ed uno proveniente dal sistema accademico.
2. Il predetto Osservatorio effettua un controllo sugli effetti del fattore famiglia in virtù dell'efficienza dei servizi erogati e, successivamente, elabora ogni anno una relazione da trasmettere alle commissioni consiliari competenti.
3. Data l'insufficienza delle risorse economiche la partecipazione all'Osservatorio sarà a titolo gratuito.

Art. 4
(Modalità di attuazione)

1. Il Consiglio regionale ha l'onere di dare piena attuazione alla presente legge e di verificare sei risultati raggiunti siano almeno in linea con quelli attesi nell'ottica generale di sostenere la famiglia mediante interventi mirati di politiche sociali ed economiche.
2. All'uopo lo stesso Consiglio regionale è tenuto ad elaborare, con scadenza annuale, una relazione contenente i seguenti punti:
 - a) contezza delle famiglie beneficiarie;
 - b) numero dei comuni aderenti;
 - c) eventuali impedimenti che ne ostacolano l'attuazione;
3. La Giunta regionale si rende disponibile a dare pubblicità di tutti i dati raccolti per l'attività sopra richiamate.

Art. 5
(Quadro finanziario)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, determinati per l'esercizio finanziario 2017 in euro 218.750,00 si provvede con le risorse disponibili a bilancio alla missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" programma 1210 "Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)" titolo 1 "Spese correnti" che presenta la necessaria disponibilità e viene ridotto del medesimo importo allocando la corrispondente spesa ad un capitolo di nuova istituzione del bilancio regionale.
2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'articolo 10, legge regionale 4 febbraio 2002 n. 8.
3. Per gli anni 2018 e successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale.

Reggio Calabria, 11 settembre 2017

On. Mario Magno

